

Quaderno 3 Anno 2014

Società generali di mutuo soccorso, mutue assicuratrici e l'art. 345 del codice delle assicurazioni

a cura di Roberto Anzanello

Fonti:

- *D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209*
- *Legge del 15 aprile 1886 n. 3818*
- *D.P.R. del 13 febbraio 1959 n. 449*

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa
Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano
Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello
Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.com | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

PREMESSA

Il concetto di mutualità e, principalmente, la definizione di “mutua” possono riportare, in termini lessicali, a riferimenti diversi a seconda del contesto nel quale gli stessi termini vengono utilizzati.

Pare allora opportuno sottolineare come la parola “mutua” evochi, in prima battuta, il tema dell’assistenza sanitaria pubblica in riferimento a quell’ente che, nel vissuto collettivo delle generazioni passate, erogava le prestazioni sanitarie per tutti i cittadini. Tale richiamo è rimasto nella terminologia comune seppur, fin dagli anni settanta, il legislatore ha meglio definito le unità organizzative sanitarie statali prima come Unità Sanitaria Locale e oggi come Azienda Sanitaria Locale.

Un simile riferimento, è evidente, nulla ha a che vedere con le “mutue assicuratrici” e nemmeno con le “società generali di mutuo soccorso” che rappresentano istituti differenti per modello, tipologia e normativa e che, soprattutto, non sono di proprietà dello Stato.

Le mutue assicuratrici sono imprese di assicurazione che, secondo una specifica previsione codicistica, sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti per l’esercizio dell’assicurazione e trovano puntuale regolamentazione nel Codice sulle Assicurazioni Private approvato con Decreto Legislativo del 7 settembre 2005.

Le società generali di mutuo soccorso sono invece enti senza scopo di lucro previsti dalla Legge 3818 del 1886, poi modificata dal Decreto Legge n. 179 del 13 dicembre 2012.

Le due figure concernono quindi differenti tipologie societarie che rispondono, ciascuno per le proprie peculiarità, a norme specifiche, anche se in un ~~o-specifico~~ determinato settore, quale è quello della sanità, possono entrambe fornire servizi al cittadino ed alle imprese.

LE SOCIETÀ GENERALI DI MUTUO SOCCORSO

Le Società di Mutuo Soccorso sono enti assistenziali che, ai primordi, nascono spontaneamente al fine di affermare i valori condivisi tra soggetti appartenenti alle medesime categorie quale forma di solidarietà della classe lavoratrice. Scopo di siffatti enti era quello di garantire, ai soggetti che ne beneficiavano, un supporto economico per affrontare le necessità legate a malattie, decessi e disoccupazione.

Consapevole dell’importanza di tali forme di manifestazione solidaristica tra i concittadini, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 3818 del 15 aprile 1886 per garantire una cornice giuridica alla società di mutuo soccorso legittimando il loro ruolo sociale di erogatori di sussidi, nei limiti delle proprie disponibilità patrimoniali, finalizzati a tutelare i soci e le loro famiglie da eventi come la malattia, la morte, la perdita della capacità lavorativa; finalità che, nel corso degli anni, hanno dimostrato di essere corrispondenti e conformi ai principi costituzionali di solidarietà e sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118 Cost.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.com | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

La Legge 3818/1886 è stata da ultimo modificata attraverso la riforma introdotta dall'art. 23 del Decreto Crescita *BIS* (D.L. 18 ottobre 2012, n.179) che ha operato lungo due direttrici: da una parte, sono stati meglio specificati alcuni aspetti normativi contribuendo a rendere maggiormente identificabili la natura ed il ruolo delle società di mutuo soccorso; dall'altra la riforma ha voluto collocare stabilmente tali società nel novero dei soggetti del "Terzo Settore", creando punti di contatto soprattutto con la disciplina delle società cooperative anche sotto il profilo della vigilanza laddove entrambe risultano sottoposte all'autorità del Ministero dello Sviluppo Economico .

LE MUTUE ASSICURATRICI

In Italia, le mutue assicuratrici conoscono il loro primo riconoscimento con l'emanazione del codice di commercio del 1865 e sono regolate dagli articoli 2546-2548 del Codice Civile che ne tracciano la disciplina del tipo societario, mentre l'esercizio dell'attività assicurativa è definito dagli articoli 52-56 del Codice delle Assicurazioni Private.

Nella sua evoluzione storica, tale figura ha assunto due modalità organizzative, in relazione alle modalità di afflusso delle risorse da destinare al pagamento delle indennità: mutua a ripartizione e mutua a contribuzione anticipata. Nella prima, gli assicurati-soci sono tenuti a contribuire in un secondo momento alle spese della società in ragione dei sinistri occorsi in un determinato periodo senza che vengano così costituite delle riserve tecniche; nella seconda, essi sono tenuti a versare anticipatamente a favore della società dei contributi, fissi o variabili, in relazione al rischio assicurato.

Con l'emanazione del Testo Unico delle assicurazioni private nel 1959 la mutua a ripartizione è stata definitivamente vietata. L'art. 2546 c.c. prescrive infatti la fissazione di contributi fissi o variabili, in base al limite massimo determinato dall'atto costitutivo, con funzione analoga a quella dei premi sotto il versante assicurativo, e di conferimento sotto il versante societario.

Questo modello societario, peraltro oramai desueto nel panorama italiano a causa della sua obsolescenza che rende difficoltoso coniugare l'organizzazione mutualistica con le necessità proprie di un intermediario finanziario quale è l'imprenditore assicurativo, può definirsi una società cooperativa avente però caratteristiche proprie nella quale un soggetto assume contemporaneamente la qualità di socio e di assicurato con il trasferimento del rischio da quest'ultimo alla società assicuratrice.

Si consideri però che l'art. 2546 c.c. non richiede un doppio vincolo al soggetto di essere contemporaneamente socio ed assicurato, per cui per le mutue assicuratrici sarà possibile esercitare l'attività assicurativa anche in favore di coloro che non sono parte della compagine sociale ossia concludendo contratti di assicurazione con estranei che non diventano soci per effetto della stipulazione della polizza.

L'attività delle mutue assicuratrici nel settore assicurativo è limitata, per legge, ai rami vita e danni (ed operazioni connesse) e deve essere esercitata necessariamente entro i confini nazionali. Al fine di essere autorizzate ad operare, le mutue assicuratrici debbono ottenere specifica approvazione da parte dell'autorità per la vigilanza sulle imprese di assicurazione (IVASS) quale autorità indipendente di riferimento non essendo soggette all'imperio degli organi di vigilanza cooperativi.

ANSI - Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Sede Legale: Via Cesare Battisti 23, 20122 Milano

Sede Operativa: Via di Santa Cornelia 9, 00060 Formello

Codice Fiscale: 97674310582 | **Numero Verde:** 800.193.702

Web: www.sanitaintegrativa.org | **E-mail:** segreteria@sanitaintegrativa.com | **Pec:** sanitaintegrativa@pec.it

SOCIETÀ GENERALI DI MUTUO SOCCORSO E MUTUE ASSICURATRICI: MODELLI A CONFRONTO

Dalla sintetica panoramica sopra riportata emerge un dato inequivocabile: il medesimo richiamo terminologico alla mutualità non consente la sovrapposizione delle tipologie societarie analizzate in quanto legislativamente allocate in ambiti differenti; uno assistenziale e l'altro assicurativo.

Il dato risulta avvallato anche dall'articolo 345 c. 1 lett. f) del Codice delle Assicurazioni in punto di soggetti estranei alle disposizioni del codice.

Scevro da equivoci è poi il rimando al comma 3 dell'articolo in questione che, secondo anche l'interpretazione di autorevole dottrina, *“la locuzione capitale e rendite è da riferirsi a contratti bancari ed assicurativi e la causa di tali prestazioni si fonda sul versamento a titolo di impiego di risparmio o acquisto di obbligazioni o a titoli di premi unici o periodici, a fronte dei quali nasce l'obbligazione di restituzione o rimborso a carico di banche od imprese di assicurazione....”* e ancora: *“capitali o rendite sono due differenti forme di pagamento quali adempimento di obbligazioni pecuniarie fondate sul presupposto dell'effetto restitutorio e per questa ragione assolutamente estranee all'ambito delle operatività delle società di mutuo soccorso, (...) il comma 3 dell'art. 345 non può trovare applicazione alle società di mutuo soccorso in quanto si riferisce ad attività che non possono in alcun modo essere svolte dalle stesse”*¹.

CONCLUSIONI

Risulta essere pertanto chiara la differenza tra:

Mutua: Istituto assistenziale o previdenziale che gestisce l'assistenza medica per le diverse categorie di lavoratori e di cittadini dipendente dal Servizio Sanitario Nazionale;

Mutua Assicuratrice: società operante nel settore assicurativo italiano soggetta alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private;

Società Generale di Mutuo Soccorso: ente senza scopo di lucro avente finalità assistenziale che opera sulla base dei principi mutualistici individuati dalla Legge 3818/1886.

¹ Albina Candian – Professore ordinario di Diritto Privato Comparato presso l'Università Statale di Milano